

**ORDINE DEL GIORNO
N. 238**

**DDL 77, CAPO VII-SEMPLIFICAZIONI
IN MATERIA DI ATTIVITA'
ESTRATTIVA. IMPEGNO AD UNA
NUOVA DISCIPLINA SULLE CAVE
ACCESSORIE, E SUPERAMENTO
DELLA L.R. 30/1999.**

Presentato dai Consiglieri regionali:

*MIGHETTI PAOLO DOMENICO (primo firmatario), ANDRISSI
GIANPAOLO, BATZELLA STEFANIA, BERTOLA GIORGIO, BONO
DAVIDE, CAMPO MAURO WILLEM, FREDIANI FRANCESCA*

*Protocollo CR Reg. Emerg. n. 16
Presentato in data 26/02/2015*

Votato
approvato
84



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

13.05
26/2/2015

Att. Dr.
u.

PROT. REG. REGISTRO DI ENERGENZA
N° 16 DEL 27/02/2015
L. 2.18.2


Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

19:04 26 FEB 2015-A01000 000455

ORDINE DEL GIORNO n° 238

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula
trattazione in Commissione



OGGETTO: Ddl 77, Capo VII-Semplificazioni in materia di attività estrattiva.
Impegno ad una nuova disciplina sulle cave accessorie, ed ^{SUPERAMENTO} ~~abrogazione~~ della
l.r. 30/1999.

Premesso che:

La Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive si applica ai rifiuti prodotti dalle attività di estrazione, dal trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave.


I rifiuti disciplinati dalla presente direttiva non rientrano più nel campo di applicazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

La gestione di questi rifiuti di estrazione deve avvenire all'interno di strutture speciali nel rispetto di particolari vincoli. Questa attività può implicare la responsabilità dell'operatore in caso di danni provocati all'ambiente, conformemente alla direttiva 2004/35/CE. Gli Stati membri sono tenuti a limitare i rischi per la salute pubblica e l'ambiente, legati al funzionamento delle strutture di trattamento dei rifiuti di estrazione, anche attraverso l'applicazione del concetto delle "migliori tecniche disponibili".

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive, gli Stati membri devono provvedere affinché l'operatore della struttura elabori un piano di gestione dei rifiuti (articolo 5) da riesaminare ogni cinque anni.

Gli obiettivi del piano sono i seguenti:

- prevenire o ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità;
- incentivare il recupero dei rifiuti attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica;
- assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti a breve e lungo termine.



Considerato che:

La normativa attuale della Regione Piemonte in tema di Cave e Torbiere non contiene una vera e propria distinzione tra cave e cave per opere pubbliche, e quindi 'di prestito' o 'accessorie'. La Legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 - *Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni*, pone una parziale deroga per le cave di prestito di OOPP comprese in accordi nazionali.

Gli unici riferimenti normativi in merito alle cave per OOPP sono nel DPAAE, che è il II Documento di Programmazione delle Attività Estrattive, annunciato dalla Giunta in fase di aggiornamento; nel I STRALCIO - Norme di Indirizzo - c'è l'art. 11 (CAVE PER OPERE PUBBLICHE)

"La provenienza del materiale inerte da utilizzare senza interventi di lavorazione e/o selezione, destinato ad OO.PP. che comportino un fabbisogno maggiore di 100.000 m3 deve essere definita in sede progettuale, individuando cave in attività la cui produzione sia compatibile con le caratteristiche richieste o in caso contrario il progetto dell'opera pubblica deve individuare i siti delle cave di prestito. In ogni caso i progetti di coltivazione e di recupero devono essere conformi alle previsioni dei Piani Provinciali o Sovraprovinciali, o al DPAAE in assenza dei suddetti."

E nel II STRALCIO - Norme di Indirizzo - c'è un richiamo nell'ART.8 UTILIZZO DEGLI SFRIDI DI CAVA *"I piani estrattivi finalizzati al reperimento di materiali di cava per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, devono ottimizzare e privilegiare l'impiego degli sfridi in alternativa al materiale di cave di prestito, secondo quanto previsto dalla l.r. 30/1999."*

Il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale,

A redigere una nuova normativa che permetta ^{IL SUPERAMENTO} l'abrogazione della l.r. 39/1999, concepita come transitoria.

La nuova disciplina dovrà recepire i principi della direttiva europea 2006/21/CE.

In particolar modo privilegiare il riutilizzo degli sfridi di cava come materiale per le oopp ed il riutilizzo degli inerti da demolizione fino al 25% nelle oopp.

Inoltre dovrà prevedere un regime di controlli efficace ed adeguato.